Parere di regolarità tecnica:

☒ ***favorevole***
☐ ***non favorevole****, per la seguente motivazione:*

……

Il Responsabile dell'Ufficio:

☐ *Direttore-Attività di Parco*
☐ *Affari amministrativi e contabili*
☐ *Interventi nel Parco*
☐ *Pianificazione territoriale*
☒ *Valorizzazione territoriale*
☐ *Vigilanza e gestione della fauna*

ALESSIA
AMORFINI
13.11.2026
11:24:28
GMT+01:00

Parere di regolarità contabile:

☐ ***favorevole***
☐ ***non favorevole****, per il seguente motivo:*

……

Il Responsabile dell'Ufficio

☐ *Affari amministrativi e contabili*

Estratto del processo verbale:

letto, approvato e sottoscritto

☒ *Presidente:* ***Andrea Tagliasacchi***

ANDREA
TAGLIASACCHI
17.11.2026 17:10:19
GMT+01:00

☒ *Direttore:* ***Donella Consolati***

DONELLA
CONSOLATI
17.11.2026 04:33:17
GMT+01:00

Responsabile procedimento amministrativo:

Pubblicazione:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp), a partire dal giorno indicato nello stesso e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e succ. mod. ed integr.

Parco Regionale delle Alpi Apuane

estratto dal processo verbale del

Consiglio direttivo

Deliberazione

n. 28 del 12 novembre 2026

oggetto: ***Convenzione fra il Parco regionale delle Alpi Apuane - UNESCO Global Geopark e la Associazione Via Vandelli aps per il progetto di valorizzazione storico-culturale, turistica e digitale della Via Vandelli – approvazione***

L'anno duemilaventisei, addì 12 del mese di novembre, alle ore 18.00, presso gli Uffici dell'Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, con possibilità di partecipazione in modalità telematica, si è riunito il Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 27 ottobre 2023 e integrato con deliberazione del Consiglio regionale n. 19 dell'8 aprile 2025 di cui fa parte anche il Presidente del Parco, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 185 del 7 novembre 2023

Sono presenti componenti n. 7 assenti n. 2
(A = assente; P = presente)

Alessio Berti	***P***
Christian Daimo	***A***
Giacomo Faggioni	***P***
Alessia Gambassi	***P***
Vanessa Greco	***P***
Pietro Pallini	***A***
Andrea Tagliasacchi	***P***
Alessio Ulivi	***P***
Marco Zollini	***P***

Immediata eseguibilità del provvedimento: ☒

presiede ***Andrea Tagliasacchi***

partecipa il Direttore ***Donella Consolati***

Il Consiglio direttivo

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;

Premesso che:

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso che:

- il Parco Regionale delle Alpi Apuane – UNESCO Global Geopark persegue, tra le proprie finalità istituzionali, la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, geologico, paesaggistico e culturale del territorio, promuovendo altresì forme di fruizione sostenibile e di conoscenza delle peculiarità ambientali, storiche e culturali dell'area protetta;

- la strategia dei Geoparchi Mondiali UNESCO riconosce nella valorizzazione integrata del patrimonio naturale e culturale, nella promozione delle identità territoriali e nel coinvolgimento delle comunità locali elementi fondamentali per favorire modelli di sviluppo sostenibile e forme di turismo consapevole e responsabile;

- la valorizzazione dei cammini storici e degli itinerari culturali rappresenta uno strumento significativo per promuovere la conoscenza del territorio, delle sue testimonianze storiche, del paesaggio e delle tradizioni delle comunità locali, favorendo al contempo forme di mobilità lenta e di fruizione compatibili con la tutela delle risorse ambientali;

Premesso altresì che:

- la Via Vandelli è una storica strada ducale progettata nel XVIII secolo dall'ingegnere e matematico Domenico Vandelli per volontà del duca Francesco III d'Este, allo scopo di collegare Modena con Massa e il mare, costituendo una delle più significative testimonianze dell'ingegneria stradale del periodo;

- il tracciato, sviluppato per oltre 170 chilometri attraverso il territorio di numerosi Comuni dell'Emilia-Romagna e della Toscana, attraversa l'Appennino e le Alpi Apuane, mettendo in relazione paesaggi, borghi, valichi, testimonianze storiche e culturali di particolare interesse;

- il tratto garfagnino e apuano della Via Vandelli assume una particolare rilevanza sotto il profilo storico, paesaggistico e culturale, in quanto conserva significative testimonianze dell'originario tracciato e attraversa ambienti di elevato pregio naturalistico e panoramico ricadenti nel territorio del Parco e nelle aree limitrofe;

- negli ultimi anni la Via Vandelli è stata oggetto di un rinnovato interesse e di iniziative di valorizzazione e promozione, anche a seguito del risultato conseguito al censimento nazionale "I Luoghi del Cuore" promosso dal FAI, che ha contribuito alla costituzione dell'Associazione Via Vandelli APS e alla realizzazione di una segnaletica unitaria lungo il percorso;

- nel 2025 la Regione Emilia-Romagna ha riconosciuto la Via Vandelli quale cammino a valenza interregionale, mentre anche in Toscana sono state avviate iniziative finalizzate al riconoscimento e alla valorizzazione del percorso;

Considerato che:

- l'Associazione Via Vandelli APS è un ente del Terzo settore senza scopo di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, promozione culturale, divulgazione storica e organizzazione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

- tra gli scopi statutari dell'Associazione rientrano la valorizzazione della storia e dell'intero tracciato della Via Vandelli, la divulgazione della sua importanza storica e ingegneristica, la promozione delle aree attraversate e la realizzazione di iniziative culturali e di collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e private;

- la valorizzazione della Via Vandelli risulta coerente con le finalità istituzionali dell'Ente Parco, in quanto consente di integrare la conoscenza del patrimonio storico e culturale con quella delle risorse naturalistiche, geologiche e paesaggistiche del territorio, favorendo una fruizione sostenibile dell'area protetta;

Vista la proposta progettuale presentata dall'Associazione Via Vandelli aps, acquisita al protocollo dell'Ente Parco n. 4559 del 30 ottobre 2026, avente ad oggetto un programma integrato di valorizzazione della Via Vandelli nel tratto garfagnino e apuano, articolato in due distinte azioni complementari;

Rilevato che:

- il progetto proposto intende costruire un sistema integrato di promozione e valorizzazione del cammino, attraverso il quale la comunicazione televisiva contribuisca ad accrescere la conoscenza e l'interesse nei confronti della Via Vandelli, mentre gli strumenti digitali consentano ai camminatori di approfondire autonomamente le caratteristiche storiche, culturali e paesaggistiche dei luoghi attraversati;

- la realizzazione di contenuti multimediali attivabili in prossimità dei punti di interesse costituisce un'opportunità per arricchire l'esperienza di visita e favorire una maggiore conoscenza del patrimonio territoriale, rendendo disponibili informazioni in differenti formati, quali testi, immagini, contenuti audio e video;

- particolare interesse assume la possibilità di disporre di dati aggregati sulla frequentazione del percorso, quale supporto conoscitivo per le attività istituzionali dell'Ente Parco, anche in relazione alle esigenze di manutenzione, gestione e organizzazione della fruizione sostenibile;

- l'integrazione tra promozione televisiva, informazione digitale e monitoraggio della frequentazione costituisce un'opportunità per rafforzare il ruolo del Parco quale soggetto attivo nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico del territorio;

Considerato altresì che:

- la proposta progettuale risulta coerente con gli obiettivi di valorizzazione del patrimonio territoriale perseguiti dall'Ente Parco nell'ambito della rete dei Geoparchi Mondiali UNESCO;

- la collaborazione con l'Associazione Via Vandelli aps consente di mettere a sistema le competenze e le esperienze maturate dall'Associazione nella promozione e nella divulgazione della Via Vandelli con le conoscenze e le finalità istituzionali dell'Ente Parco;

- la realizzazione del progetto potrà contribuire a rafforzare la conoscenza del tratto apuano e garfagnino del cammino, promuovendo un modello di turismo lento, culturale e sostenibile, capace di valorizzare le risorse locali e di distribuire la fruizione sul territorio;

Ritenuto pertanto di riconoscere l'interesse istituzionale del progetto presentato dall'Associazione Via Vandelli APS e di attivare una collaborazione finalizzata alla sua realizzazione, secondo le modalità e gli impegni definiti nell'apposita convenzione;

Richiamato il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il "Codice del Terzo settore", con particolare riferimento alle disposizioni del Titolo VII relative ai rapporti tra enti del Terzo settore e pubbliche amministrazioni;

Richiamato, per quanto applicabile, il Regolamento per la concessione di contributi, approvato con propria deliberazione n. 11 del 25 marzo 2015, e succ. mod. ed integr., nonché la successiva deliberazione n. 29 del 19 novembre 2021 che ha approvato nuove direttive per la sua applicazione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio direttivo n. 16 del 24 luglio 2026 di adozione del Budget economico triennale 2026 – 2028;

Vista la proposta di deliberazione così come predisposta dall'Ufficio competente, comprensiva del suo allegato "A", facente parte integrale e sostanziale;

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione;

Preso atto del parere tecnico favorevole, di cui al frontespizio della presente deliberazione;

A voti unanimi e tutti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

delibera

a) di approvare lo schema di convenzione – di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione – tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane - UNESCO Global Geopark e la associazione Via Vandelli aps con sede legale in Modena, via Piranesi, 89 per il progetto di valorizzazione storico-culturale, turistica e digitale della Via Vandelli;

b) di dare mandato al Direttore di determinare un impegno economico nel Budget economico 2026, nella misura stabilita nell'allegato "A", ai sensi dell'art. 6, comma 3 del vigente Regolamento per la concessione dei contributi;

c) di dare mandato al Direttore del Parco di sottoscrivere la presente convenzione;

delibera

altresì – a voti unanimi e tutti favorevoli – l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

file: del_con_28_26.doc

Allegato "A" alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 28 del 12 novembre 2026

CONVENZIONE FRA IL PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE - UNESCO GLOBAL GEOPARKS E LA ASSOCIAZIONE VIA VANDELLI APS PER IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE STORICO-CULTURALE, TURISTICA E DIGITALE DELLA VIA VANDELLI

In data della firma digitale in calce alla presente Convenzione, in Massa

TRA

La Dott.ssa **Donella Consolati** nata a …… il ……., in qualità di Direttore dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane - UNESCO Global Geopark (di seguito Ente Parco) codice fiscale 94001820466 con sede in Castelnuovo di Garfagnana, Fortezza di Mont'Alfonso, autorizzato alla stipula a norma dell'art. 16 dell'attuale Statuto di questo Ente Parco Regionale;

E

Giulio Ferrari, nato a ……..il …… il quale interviene non in proprio ma in qualità di Presidente della Associazione di promozione Sociale Via Vandelli (di seguito Associazione) con sede legale con sede legale in Modena, via Piranesi, 89, codice fiscale 94223920367**;**

RICHIAMATO CHE

- il Parco Regionale delle Alpi Apuane – UNESCO Global Geopark (di seguito anche "Ente Parco") svolge la propria attività istituzionale perseguendo la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, geologico, paesaggistico e culturale del territorio, anche attraverso iniziative volte a favorirne la conoscenza e a promuovere forme di fruizione sostenibile;
- nell'ambito della rete mondiale dei Geoparchi UNESCO, particolare rilevanza assume la valorizzazione del rapporto tra territorio e comunità, attraverso la promozione delle identità locali, dei patrimoni culturali, delle testimonianze storiche e delle tradizioni, nonché il sostegno a forme di turismo sostenibile e responsabile;
- l'Ente Parco è stato individuato quale capofila per il tratto toscano per il riconoscimento della Via Vandelli quale Cammino e sta lavorando in materia di accoglienza e informazione

turistica, promozione e comunicazione turistica, manutenzione ordinaria e monitoraggio dell'itinerario quale prodotto turistico omogeneo;

PREMESSO CHE

- la Via Vandelli è una storica strada ducale progettata nel XVIII secolo dall'ingegnere, geografo e matematico Domenico Vandelli, per volontà del duca Francesco III d'Este, con l'obiettivo di collegare Modena a Massa e al mare, rappresentando una significativa testimonianza dell'ingegneria stradale del periodo;
- il percorso, sviluppato per oltre 170 chilometri attraverso il territorio di numerosi Comuni dell'Emilia-Romagna e della Toscana, attraversa l'Appennino e le Alpi Apuane, mettendo in relazione luoghi, paesaggi, borghi e testimonianze di particolare interesse storico, culturale e naturalistico;
- il tratto garfagnino e apuano costituisce una delle parti più significative e suggestive della Via Vandelli, sia per le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi attraversati sia per la presenza di testimonianze dell'originario tracciato stradale, di manufatti storici e di elementi di interesse culturale e identitario;
- negli ultimi anni la Via Vandelli è stata interessata da un rinnovato interesse e da iniziative di recupero e valorizzazione, anche a seguito del risultato conseguito al censimento nazionale "I Luoghi del Cuore" promosso dal FAI, che ha contribuito alla costituzione dell'Associazione Via Vandelli APS e alla realizzazione di una segnaletica unitaria lungo il percorso;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- l'Associazione Via Vandelli aps è un ente del Terzo settore senza scopo di lucro, costituito per perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, tra cui interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale e organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- tra le finalità statutarie dell'Associazione rientrano la valorizzazione della storia e dell'intero tracciato della Via Vandelli, la divulgazione della sua importanza storica e

ingegneristica, la promozione dei territori attraversati e la realizzazione di iniziative culturali, divulgative e di collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e private;

- l'Associazione opera per favorire la conoscenza e la valorizzazione della Via Vandelli quale patrimonio storico e culturale di interesse collettivo e quale itinerario di turismo sostenibile, promuovendo la collaborazione tra le istituzioni, le comunità locali e i soggetti coinvolti nella gestione e nella fruizione del cammino;

- l'Ente Parco riconosce nella Via Vandelli un'importante testimonianza storica, culturale e paesaggistica, il cui percorso attraversa territori di particolare interesse per le finalità istituzionali dell'area protetta e del Geoparco UNESCO;

- la conoscenza e la valorizzazione del cammino consentono di promuovere un rapporto integrato tra patrimonio storico, paesaggio, risorse naturalistiche e comunità locali, favorendo forme di turismo lento e sostenibile;

- l'Associazione Via Vandelli APS ha presentato un progetto di valorizzazione integrata del tratto garfagnino e apuano della Via Vandelli, articolato in due azioni complementari, finalizzate rispettivamente alla promozione televisiva del cammino e alla realizzazione di un sistema digitale di informazione, interpretazione e monitoraggio della sua frequentazione;

- Lo schema della presente convenzione è stato approvato dalla Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. ….. del ……, dando mandato al direttore per la stipula della convenzione.

Per tutto quanto premesso, Ente Parco e Associazione, approvando i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

1. La presente convenzione disciplina i rapporti di collaborazione tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane – UNESCO Global Geopark e l'Associazione Via Vandelli aps per la realizzazione di un progetto integrato di valorizzazione storico-culturale, turistica e digitale della Via Vandelli, con particolare riferimento al tratto garfagnino e apuano.

2. Il progetto si propone di promuovere la conoscenza della Via Vandelli e del suo patrimonio storico, culturale e paesaggistico, con particolare riferimento al tratto ricadente nel territorio del Parco e nelle aree limitrofe; favorire la conoscenza delle peculiarità

naturalistiche, geologiche, ambientali e culturali dei territori attraversati dal cammino; incentivare forme di turismo lento e sostenibile, promuovendo la fruizione consapevole del patrimonio territoriale; rendere disponibili ai camminatori contenuti informativi e divulgativi attraverso strumenti digitali innovativi; dotare l'Ente Parco di strumenti di monitoraggio della frequentazione del percorso, utili alla programmazione e alla gestione dei flussi turistici.

3. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Impegni comuni

1. Nell'ambito della collaborazione disciplinata dalla presente convenzione, l'Ente Parco e l'Associazione si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a collaborare al perseguimento delle finalità del progetto, condividendone gli obiettivi di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico della Via Vandelli.

2. Le Parti si impegnano a collaborare alla definizione dei contenuti storico-culturali e informativi da destinare alla comunicazione televisiva e alla piattaforma digitale, individuando congiuntamente i temi di maggiore interesse e i punti di particolare rilevanza lungo il tracciato.

3. Le Parti si impegnano a favorire il coinvolgimento delle amministrazioni locali, delle associazioni, degli operatori turistici, delle strutture ricettive, delle comunità e degli altri soggetti interessati alla valorizzazione del cammino.

4. Le Parti collaborano alla promozione del progetto attraverso i rispettivi canali istituzionali e strumenti di comunicazione, dando adeguata visibilità alla collaborazione e alle finalità perseguite.

5. Le modalità operative delle attività saranno concordate tra i referenti individuati dalle Parti, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali e organizzative.

Art. 3 – Impegni dell'Ente Parco

1. Per il perseguimento delle finalità della presente convenzione, l'Ente Parco si impegna a:

- collaborare con l'Associazione alla definizione dei contenuti storico-culturali, ambientali, paesaggistici e divulgativi relativi al tratto garfagnino e apuano della Via Vandelli;

- fornire, nei limiti delle proprie disponibilità e competenze, informazioni, documentazione, materiali fotografici e conoscenze utili alla predisposizione dei contenuti televisivi e digitali;

- favorire il raccordo con gli uffici, i servizi e gli eventuali soggetti istituzionali interessati alle attività previste;

- collaborare alla promozione del progetto attraverso i propri canali istituzionali e strumenti di comunicazione.

2. L'Ente Parco si impegna inoltre a collaborare alla verifica dei contenuti destinati alla valorizzazione del territorio del Parco, al fine di garantirne la correttezza scientifica, storica e istituzionale.

3. L'Ente Parco riconosce all'Associazione, per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, una partecipazione economica nella misura e secondo le modalità stabilite ai successivi articoli 5 e 6, nei limiti delle risorse disponibili e previa presentazione della documentazione richiesta.

Art. 4 – Impegni della Associazione Via Vandelli aps

1. Per il perseguimento delle finalità della presente convenzione, l'Associazione Via Vandelli aps si impegna a curare il coordinamento e la realizzazione delle attività progettuali, garantendo il raccordo tra le diverse azioni previste e il coinvolgimento dei soggetti tecnici e operativi necessari, concordando preventivamente con l'Ente Parco i contenuti da pubblicare, i punti di installazione e le modalità di collocazione delle apparecchiature.

3. L'Associazione assume la responsabilità organizzativa e gestionale delle attività di propria competenza e dei rapporti con i soggetti terzi eventualmente incaricati della loro realizzazione, nel rispetto della normativa vigente.

Art.5 – Rendicontazione

1. Ai fini della erogazione del rimborso spese, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione comprendente:

a) relazione finale ed illustrativa delle attività svolte, con corredo fotografico documentativo;

b) rendiconto economico dell'intervento comprensivo delle voci di entrata, tra cui le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da altri soggetti, nonché comprensivo delle voci di spesa opportunamente documentate e sostenute esclusivamente per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione;

c) copia dei giustificativi di spesa con la dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte del soggetto beneficiario del rimborso spese in caso di fattura o di ricevuta fiscale;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – nel caso di utilizzo delle tipologie di prestazione di dipendenti e/o soci – in cui il soggetto beneficiario deve dichiarare l'entità delle attività da valorizzare, tenendo conto – nel caso di volontari – dei limiti di legge di € 10,00 giornalieri e € 150,00 mensili per ciascun volontario a titolo individuale di rimborso.

e) la scansione in formato *.pdf del documento di identità, in corso di validità, della persona fisica responsabile della rendicontazione.

2. Si ribadisce che è indispensabile consegnare agli atti della rendicontazione, la copia dei documenti che attestino l'avvenuto pagamento, ovverosia documenti fiscali quietanzati (mandati, bonifici e ricevute di pagamento) o documenti contabili di valore probatorio equivalente (scontrini), non essendo sufficienti le sole fatture o ricevute fiscali emesse a carico del fruitore del rimborso spese.

3. L'importo massimo riconoscibile dall'Ente Parco per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione è pari a € 12.000,00 (dodicimila/00). Tale importo potrà essere erogato anche in due distinte tranche, sulla base dello stato di avanzamento delle attività e previa presentazione, da parte dell'Associazione, di apposita relazione illustrativa delle iniziative realizzate nel corso dell'anno 2026, corredata dalla documentazione attestante le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

4. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il rimborso spese è liquidato nel limite previsto dalla determinazione di concessione, attraverso atto successivo del Direttore.

5. Nella eventualità in cui tale differenza risulti superiore al rimborso spese previsto dalla presente convenzione, la liquidazione sarà comunque effettuata per il valore previsto in convenzione non essendo possibili maggiori oneri.

6. Qualora l'Ente Parco risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del rimborso spese è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del rimborso spese.

Art. 6 – Spese ammissibili e rimborsi

1. Per le azioni svolte dalla Associazione in forza della presente convenzione, l'Ente Parco riconosce alla stessa Associazione il rimborso in quota parte per le spese sostenute per l'attuazione di tutte le attività indicate al precedente articolo 4. In particolare, l'importo assegnato è da intendersi quale rimborso ai sensi dell'art. 56 co. 2 del d.lgs. 117/2017 delle spese effettivamente sostenute e documentate come previsto dall'art. 17 comma 3 del d.lgs. 117/2017 e delle eventuali spese autocertificate ai sensi dell'art. 17 comma 4 del d.lgs. 117/2017.

2. Nel caso di utilizzo di volontari, si applicherà il comma 4 del medesimo articolo 17 del d.lgs. 117/2017 rinviando per quanto non espressamente previsto alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009.

3. Sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione e che, in fase di rendicontazione, dovranno risultare effettivamente sostenute e regolarmente documentate.

4. A mero titolo esemplificativo sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

- l'affitto per l'utilizzo - per i soli scopi dell'iniziativa - di locali, impianti o strutture;
- le spese di allestimento e di pulizia e sanificazione;

- le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche;
- le spese per acquisto di materiali per la manutenzione delle attrezzature oggetto di concessione;
- le spese di pubblicità e promozione delle attività (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
- polizza assicurativa degli associati;
- altre spese, di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa, da dettagliare e specificare.

5. Sono inoltre ammissibili le seguenti ulteriori spese:

- spese per il personale, regolarmente documentate, compreso guide ambientali e operatori di sostegno per i minori con disabilità e in possesso di certificazione ex Legge 104/92 con gravità (art.3, comma 3), nella misura massima pari al 30% del rimborso assegnato;
- spese di segreteria (comprese utenze, collegamento telematico, cancelleria), purché debitamente documentate e con indicata la quota parte richiesta a rimborso, relativa al periodo di svolgimento delle attività;

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- qualsiasi spesa considerata di investimento.

Ai fini della rendicontazione si fa presente che:

- verrà considerata la voce "retribuzione netta" delle buste paga del personale impegnato nelle attività;
- verranno prese in considerazione solo le spese sostenute a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione;

- nel caso in cui la documentazione presentata si riferisse allo svolgimento anche di altre attività, il legale rappresentante dovrà dichiarare la quota parte imputabile alle attività oggetto di rimborso.

6. Le spese suddette devono essere attestate da documentazione fiscale o analoga/equipollente e/o da certificazioni laddove non presente per legge fatturazione/ricevuta di valore fiscale.

7. L'Ente Parco partecipa in quota parte al rimborso della spesa sostenuta dalla Associazione fino ad un importo massimo, stimato in sede di stipula della presente convenzione, pari a € 12.000,00 (dodicimila/00).

8. Il rimborso, pari alla cifra massima sopra indicata, viene riconosciuto, anche in differenti tranche, a seguito di espressa richiesta all'Ente Parco da parte della Associazione, che documenti le spese sostenute, come sopra indicato.

Art. 7 - Revoca e riduzione del rimborso spese

1. Il rimborso è revocato o non dovuto nei seguenti casi:

a) per mancato svolgimento o esecuzione parziale delle attività previste nella presente Convenzione nella misura inferiore al 40% della spesa preventivata per la sua realizzazione;

b) per mancato rispetto degli obblighi assunti con la proposta ammessa a convenzione;

c) per mancata pubblicizzazione dell'Ente Parco.

2. Il rimborso spese viene proporzionalmente ridotto nel caso in cui le spese per lo svolgimento dell'iniziativa/attività risultino inferiori rispetto all'importo definito nella presente Convenzione, purché la parte realizzata sia uguale o superiore al 40% dei costi preventivati per la sua realizzazione.

Art. 8 – Trattamento Dati Personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati-"GDPR"), relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell’ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).

Art. 9 – Controversie

1. I soggetti sottoscrittori della presente convenzione concordano di definire amichevolmente e per via amministrativa qualsiasi controversia che possa nascere dalla esecuzione ed interpretazione dello stesso atto.

Art. 10 – Richiamo alle leggi vigenti

1. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti.

Art. 11 – Durata

1. La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026.

Letto e sottoscritto

Per Ente Parco Regionale Alpi Apuane

Il Direttore Dott.ssa Donella Consolati

Per Associazione Via Vandelli aps

Il Presidente Giulio Ferrari